

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1893

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro dell'Interno

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1989

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1989;
n. 332, recante misure fiscali urgenti

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge di cui si chiede la conversione costituisce una delle iniziative in materia tributaria che vengono adottate contestualmente alla presentazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 1990. Esso deve pertanto essere riguardato nell'ambito dei fini che caratterizzano l'intera manovra: essa infatti persegue l'obiettivo del risanamento della finanza pubblica (per quanto riguarda il fronte delle entrate) attraverso una attenta ricerca di ogni iniziativa volta ad ampliare le basi imponibili, a rendere equamente e concretamente osservato l'obbligo tributario conformemente al principio del concorso in ragione della capacità contributiva e a rendere l'azione amministrativa incisiva ed efficace.

In questo quadro, il decreto-legge, di cui si chiede la conversione, contiene appunto le misure fiscali di cui è necessaria la immediata applicazione, stante la indifferibile urgenza di dare l'avvio alla manovra economica prefigurata nel complesso delle iniziative adottate: esso ha per oggetto modificazioni all'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni, nonché elevazioni delle aliquote di taluni tributi indiretti e delle misure delle sanzioni pecuniarie tributarie.

Per quanto riguarda le modificazioni all'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni (non va dimenticato il collaterale disegno di legge presentato contestualmente dal Governo e recante deleghe in materia di autonomia impositiva degli enti locali) occorre in primo luogo osservare che viene introdotta (articoli da 1 a 3) la previsione secondo cui l'imposta risulta determinata anche in funzione del reddito e di specifiche fasce reddituali; ciò, al fine di inserire nel processo di determinazione dell'imposta specifici elementi indicativi di capacità contributiva. Il meccanismo introdotto prevede appunto misure medie di imposta (che variano, cioè, a seconda della superficie dell'insediamento e del tipo di attività imprenditoriale, artistica o

professionale in esso esercitata) i cui importi sono ridotti se dall'esercizio di impresa, arti e professioni risulta una perdita o un reddito non superiore a 12 milioni e sono invece aumentati del 100 per cento se il reddito conseguito è superiore a 50 milioni. Il comune, appunto, sulla base della situazione socio-economica che ne caratterizza il territorio, ha la facoltà di variare le fasce di reddito previste aumentando il limite di 12 milioni fino a 18 milioni, ovvero riducendolo fino a 6 milioni; ha altresì facoltà di aumentare il limite di reddito da 50 milioni fino a 70 milioni, ovvero di ridurlo fino a 30 milioni.

A ciò è da aggiungere che, con le modificazioni introdotte, si tende ad una definizione più puntuale dell'impresa agricola, attraverso il richiamo dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, disciplinante il reddito agrario. Nè può trascurarsi che con le norme in commento viene modificato il sistema di calcolo dell'imposta nel senso che laddove il soggetto passivo utilizza più insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le superfici di ciascun insediamento devono essere sommate e, quindi, l'imposta è determinata unitariamente sulla base della classe di superficie prevista dalla tabella (la modifica, oltre che per rendere più razionale l'imposta, si manifesta necessaria a seguito dell'introduzione del parametro costituito da fasce di reddito: reddito, che non può che rappresentare un risultato unitario ed inscindibile dell'attività produttiva considerata nel suo complesso). Va sottolineato a questo proposito che il reddito dell'impresa, arte o professione, preso in considerazione, ai fini che qui premono, è quello dichiarato dal contribuente ai fini IRPEF o IRPEG per l'anno o per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale è dovuta l'ICIAP. Se manca detto reddito di riferimento o perchè ne è stata omessa la dichiarazione o perchè nel periodo di riferimento l'attività non era ancora iniziata, l'imposta è comunque dovuta con l'applicazione della riduzione del 50 per cento. Ciò,

ovviamente, comporta un rafforzamento di poteri dell'ente locale ai fini dell'accertamento, consentendo ad esso l'utilizzo di un arco di tempo adeguato per procedere all'integrazione dei propri avvisi di accertamento, al fine di recuperare l'eventuale maggiore imposta, con le relative sanzioni ed interessi, che risulti dovuta a seguito della definitività degli accertamenti (sia in rettifica che di ufficio) effettuati dai competenti organi dello Stato ai fini IRPEF o IRPEG: sotto questo profilo l'azione delle amministrazioni potrà avvalersi ovviamente dei supporti informatici. Infine le modifiche introdotte provvedono alla sostituzione della vigente tabella con la previsione di misure di base stabilite in misura pari alla media di quelle previste nella tabella vigente. La nuova disciplina potrà essere applicata a partire dall'anno 1990 sulla base delle deliberazioni che i comuni possono adottare entro il 31 dicembre 1989.

Il successivo articolo 4 prevede l'introduzione di una addizionale sul consumo dell'energia elettrica in ragione di 7 lire per ogni Kwh consumato sia per gli usi abitativi che per gli usi produttivi, con esclusione dei primi 75 Kwh di consumo mensile per le cosiddette utenze sociali. Il gettito derivante dall'addizionale è destinato a confluire nel preesistente fondo perequativo che ha lo scopo appunto di realizzare la perequazione sul piano delle entrate tra comuni e province.

Il decreto in rassegna apporta poi talune modificazioni (articolo 5) all'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi. Si tratta di modificazioni che, pur nella considerazione della acquisizione di maggior gettito, privilegiano i così detti carburanti limitatamente inquinanti, tenendo presente le stesse finalità di tutela dell'ambiente che si ravvisano in altre disposizioni contenute in altro disegno di legge approvato dal Governo.

In particolare:

a) l'aliquota d'imposta sulla benzina e sui prodotti assoggettati allo stesso trattamento fiscale aumenta nella misura di lire 42,02 al litro (da lire 81.679 a lire 85.881 per ettolitro); conseguentemente il prezzo della benzina *super* e normale aumenta, tenendo conto della maggiore incidenza dell'IVA (lire 7,98 al litro) nella misura di lire 50 al litro.

Il prezzo della benzina *super* passa, quindi, da lire 1.375 a lire 1.425 al litro e quello della benzina normale passa da lire 1.325 a lire 1.375 al litro;

b) l'aliquota d'imposta sul gasolio per uso combustione, che comprende tanto l'uso dell'autotrazione quanto quello del riscaldamento, aumenta nella misura di lire 42,02 al litro (da lire 38.099 a lire 42.301 per ettolitro); ne consegue un aumento del prezzo di vendita di lire 50 al litro, tenendo conto anche dell'incidenza dell'IVA (+ lire 7,98 al litro). Il prezzo del gasolio per autotrazione passa, quindi, da lire 805 a lire 855 al litro; eguale aumento si verifica per il gasolio da riscaldamento, essendo unica l'aliquota per tutti gli usi di combustione: per la fascia C il prezzo del gasolio da riscaldamento varia, quindi, da lire 767 a lire 817 al litro; le aliquote dell'imposta sugli olii da gas per usi diversi dalla combustione (lubrificazione) e sugli olii lubrificanti e prodotti assoggettati allo stesso trattamento fiscale vengono aumentate di lire 25 al chilogrammo; tale aumento è in relazione a quello sugli olii da gas per uso combustione che, essendo assoggettati ad una aliquota agevolata, compresa nella tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, devono avere una tassazione necessariamente inferiore a quella degli olii da gas per uso diverso dalla combustione, soggetti alla aliquota normale;

c) l'aliquota d'imposta sugli olii combustibili aumenta nella misura di lire 35 al chilogrammo e, conseguentemente, tutte le aliquote previste dalla tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, attualmente fissate nella misura di lire 10 al chilogrammo (lire 1.000 al quintale) vengono modificate in lire 4.500 al quintale. Da tale aumento sono esclusi gli olii combustibili impiegati nella produzione termoelettrica per i quali resta confermata l'attuale aliquota di lire 100 al quintale;

d) in relazione alla variazione di aliquota stabilita per la benzina, viene modificata in misura corrispondente l'aliquota prevista per il prodotto denominato *jet fuel JP4* in modo da mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra questo prodotto e la benzina a normale tassazione;

e) in conseguenza delle variazioni di aliquote stabilite per gli olii combustibili densi e

per il gasolio, vengono rideterminate le aliquote di imposta per gli olii combustibili semifluidi, fluidi, fluidissimi che sono costituiti da una miscela di detti prodotti.

Gli aumenti di imposta sopraillustrati, stabiliti nei primi tre commi, si applicano anche alle giacenze superiori a 3.000 chilogrammi esistenti presso i depositi per uso commerciale ed alle giacenze superiori a 4.000 litri esistenti nei punti di vendita, con le consuete modalità stabilite dalla legge 11 maggio 1981, n. 213;

f) allo scopo di incentivare la produzione ed il consumo della benzina priva di piombo, la cui distribuzione sul territorio nazionale è imposta dalla direttiva CEE 85/210, viene ridotta l'aliquota normale dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina priva di piombo (con contenuto di piombo non superiore a 0,013 g Pb/l) nella misura di lire 63,03 a litro. Ne consegue che, tenuto conto del maggior costo attualmente riconosciuto dal CIP di lire 21,01 al litro e dell'incidenza dell'IVA, il prezzo di vendita della benzina senza piombo viene fissato con una riduzione di lire 50 al litro rispetto a quello della benzina *super* con piombo (lire 1.375 al litro). Rispetto all'attuale prezzo di vendita (lire 1.400 al litro) si avrà una riduzione di lire 25 al litro.

Infine si è prevista la possibilità di stabilire, con decreto del Ministro delle finanze, l'aggiunta alla benzina senza piombo di sostanze coloranti e/o traccianti per poter identificare il prodotto anche nel caso di miscele fraudolente con benzina soggetta a maggior tassazione.

Alle disposizioni sopra illustrate consegue quella che sopprime l'esenzione per l'etilfluido aggiunto alla benzina, in quanto tale facilitazione non si concilia con le finalità dell'agevolazione che viene stabilita per la benzina senza piombo: conseguentemente è prevista la tassazione degli additivi al piombo, così come del resto avviene per tutti gli additivi che si aggiungono alla benzina.

Per quanto concerne le imposte fisse di registro ipotecarie e catastali (articolo 6) nonché l'imposta di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e le imposte di cui all'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni con-

cernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con tale disposizione si è ritenuto di dover riportare la misura attuale di dette imposte al costo effettivo delle prestazioni fornite dalla Amministrazione elevando gli importi vigenti.

Una disciplina caratterizzata essenzialmente da elementi di razionalizzazione è quella dettata per i concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte, che conduce a soluzione molteplici problemi operativi posti dalla ormai non più attuale disciplina recata dal regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 (articolo 7).

In primo luogo è disposta la elevazione delle vendite dei biglietti e dei ricavati degli importi massimi entro cui possono essere svolte manifestazioni di sorte locali, pesche o banchi di beneficenza; in secondo luogo, per le manifestazioni anzidette, la tassa di lotteria viene elevata al 30 per cento dell'ammontare lordo della somma ricavata, misura che comunque può ritenersi contenuta se riferita al prelievo operato sul lotto (circa il 40 per cento) e sulle lotterie nazionali (circa il 44 per cento).

Viene poi prevista la eliminazione dell'anacronistica ed ingiustificata diversità di trattamento fiscale tra due tipi di manifestazioni pubblicitarie analoghe aventi la medesima finalità di propagandare prodotti commerciali. Attualmente, infatti, gli articoli 45 e 47 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, prevedono, in funzione del meccanismo di assegnazione dei premi, un prelievo fiscale così disciplinato: quando l'assegnazione dei premi dipende dalla sorte, i concorsi sono soggetti ad una tassa di lotteria del 20 per cento sul valore dei premi più un'addizionale del 50 per cento sulla tassa; quando, invece, l'assegnazione dei premi dipende dalla abilità o si basa su pronostici, i concorsi sono soggetti ad una tassa del 10 per cento.

L'articolo in rassegna stabilisce altresì (comma 4) una tassa proporzionale del 20 per cento sul valore dei premi per tutte le operazioni a premi in luogo della attuale disciplina che, all'articolo 49 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938, prevede un duplice trattamento

fiscale nelle operazioni a premio a seconda che il valore dei premi sia inferiore o superiore all'importo stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze; come è noto attualmente se il valore dei premi, singolarmente considerati, è inferiore all'importo limite - attualmente lire 15 mila - l'operazione è soggetta ad una tassa fissa di lire 150 mila e ad una addizionale di lire 75 mila (se poi la manifestazione si svolge in una sola provincia la tassa fissa è rispettivamente di lire 100 mila e di lire 50 mila) qualunque sia l'ammontare complessivo dei premi; se invece il valore dei singoli premi supera il limite predetto, l'operazione è soggetta ad una tassa proporzionale del 16 per cento e dalla addizionale del 50 per cento della tassa. Siffatta disparità di trattamento fiscale è ovviamente priva di alcuna ragione logica e del tutto anacronistica ed ha indotto la maggior parte degli operatori economici a promuovere più operazioni con conferimento di premi di valore inferiore al limite fissato annualmente dal Ministro delle finanze, per fruire del più lieve trattamento fiscale.

Anche per le operazioni i cui premi sono costituiti da sconti sui prezzi o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato (anche questa seconda ipotesi si traduce in sostanza in uno sconto sul prezzo - esempio «paghi due compri tre») viene ora modificata la disciplina vigente.

Sempre l'articolo 7 del decreto-legge che qui si illustra, al comma 5, prevede l'istituzione della ritenuta alla fonte del 25 per cento anche per le operazioni a premio. Attualmente, l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, assoggetta a ritenuta alla fonte del 25 per cento solamente le vincite derivanti dai concorsi a premio. Con la disposizione in rassegna la ritenuta viene applicata anche alle operazioni a premio, eliminando così una diversità di trattamento ormai ingiustificata.

Infine vengono elevati gli importi dovuti all'erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori delle manifestazioni a premio o sorte per le prestazioni rese dal personale civile dello Stato incaricato di esercitare la vigilanza o adempiere altre funzioni di controllo sui concorsi e sulle manifestazioni in questione. Attualmente, infatti,

la misura degli importi che gli enti suindicati sono tenuti a versare all'erario per ciascuna prestazione del personale predetto, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464, è del tutto inadeguata agli aumenti, verificatisi dal 1982 ad oggi, delle misure orarie dei compensi per lavoro straordinario dovuti dallo Stato ai propri dipendenti che svolgono la suindicata attività di controllo e vigilanza.

Un'ultima considerazione merita l'articolo 8 il quale dispone l'adeguamento degli importi delle pene pecuniarie in misura fissa stabilite per ogni violazione in materia tributaria. Poichè gli importi da adeguare risalgono ad epoche diverse, la norma distingue tre diversi periodi, secondo che gli importi della pena e della sanzione pecuniaria siano stati stabiliti in misura fissa con provvedimento anteriore al 31 dicembre 1975, dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1984, prevedendo un aumento degli stessi rispettivamente di sei, quattro o due volte.

È stata prevista, infine, la rivalutazione delle misure dei tributi speciali per i servizi resi dal Ministero delle finanze, misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 648 del 1972.

Per quanto riguarda invece in particolare le sanzioni stabilite dall'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sostituito dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1966, n. 518, per i concorsi e le operazioni a premio, al fine di contrastare il fenomeno delle manifestazioni abusive, ne viene disposto un aumento specificamente correlato alle esigenze di dissuasione dei comportamenti illeciti. Non si può trascurare che quest'ultima disposizione deve essere correlata sotto il profilo logico con tutte le semplificazioni di regime introdotto nella materia dei giuochi e delle operazioni a premio con il disegno di legge più volte ricordato: tali semplificazioni per la correttezza che conferiranno all'azione amministrativa certamente contribuiranno, in uno all'aumento delle sanzioni sopra previsto, ad attenuare le propensioni verso operazioni di sorte clandestine.

* * *

Il provvedimento sopra illustrato assicura un maggior gettito su base annua stimato in 4.850 miliardi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare, l'aumento dell'addizionale sul consumo di energia elettrica consente la acquisizione di un gettito stimato per il 1990 in 1.450 miliardi.

Per gli ultimi tre mesi dell'anno 1989 si stima di acquisire un gettito di 350 miliardi.

L'aumento delle imposte (imposte di fabbricazione ed IVA) sui prodotti petroliferi, considerando l'attuale livello dei consumi e la loro crescita sull'ordine del 3-4 per cento annuo assicurerà nel 1990 maggiori entrate previste in 2.550 miliardi, di cui 2.150 miliardi per imposta di fabbricazione e 400 miliardi per IVA. Negli ultimi tre mesi del 1989 il maggior gettito previsto per imposta di fabbricazione e per IVA si valuta in 644 miliardi. Il contributo più rilevante è dovuto alle imposte sul gasolio il cui consumo annuo si aggira sui 29 miliardi di litri; in secondo ordine la benzina il cui consumo annuo di aggira sui 15,5 miliardi di litri e quindi gli oli combustibili con 6 miliardi di chilogrammi di oli densi e 2,8 miliardi di chilogrammi di oli fluidi.

Si stima peraltro che l'adeguamento dell'imposta fissa di registro assicurerà maggiori entrate in ragione d'anno di 150 miliardi mentre l'aumento delle tasse sui concorsi a premio assicurerà un maggior gettito valutato in 300 miliardi in ragione d'anno.

L'aumento della misura delle imposte ipotecarie e catastali dovrebbe assicurare maggiori entrate in ragione d'anno per 100 miliardi.

L'aumento dell'imposta di trascrizione è da stimare in lire 250 miliardi.

L'adeguamento delle pene pecuniarie, quanto mai opportuno per recuperare la perdita di valore dovuta all'inflazione e quindi recuperare il loro peso come deterrente, dovrebbe assicurare maggiori entrate in ragione d'anno valutate in 50 miliardi.

Variazioni misure fiscali	stima gettito anno 1990
1) Aumento addizionale energia elettrica	1.450
2) Aumento imposte (imposta di fabbricazione IVA) sui prodotti petroliferi	2.550
3) Aumento imposta fissa di registro	150
4) Aumento misure tasse ipotecarie e catastali	100
5) Aumento tassa sui concorsi a premio	300
6) Aumento pene pecuniarie ...	50
7) I.E.T	250
Totale ...	4.850

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti.

Decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989.

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali urgenti in tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni, nonché sulle aliquote e sulla misura di tributi indiretti e di pene pecunarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta*) - 1. Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto ad imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta al di fuori del fondo.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai

consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attività imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta è dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attività, salva la possibilità per il soggetto passivo di fornire prova contraria.

4. L'imposta è determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. È considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la disponibilità dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso. Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.

5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta è dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attività di appartenenza individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di più comuni la sua superficie è fra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di più insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita più imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attività a più elevata imposizione.

6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 è calcolata nel modo seguente: per intero, quella strutturata come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta. Dal computo della superficie sono esclusi:

a) i locali e le aree direttamente utilizzati:

1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radio-televisivi, di altri servizi a rete;

2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;

3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti;

4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;

b) le aree direttamente utilizzate:

1) per le attività portuali, aeroportuali ed autoportuali;

2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale;

3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste;

4) per l'allevamento di pesci;

5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali.

7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento.

8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 è ridotta del cinquanta per cento se il reddito di impresa, di arti e professioni non è superiore a dodici milioni di lire; è aumentata del cento per cento se detto reddito è superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune può aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente ad uno o più settori di attività di cui all'allegata tabella, purchè uniformemente per tutte le attività comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie.

9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale è dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di più imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In mancanza di detto reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al comma 8. Resta salvo quanto disposto nell'articolo 4 in materia di accertamento.

10. Non sono soggetti all'imposta:

a) lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni, anche se con personalità giuridica;

b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, anche se con personalità giuridica;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società e le associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. L'imposta è ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei mesi».

Articolo 2.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Variazione dei limiti di reddito*). - 1. Il comune può esercitare la facoltà di cui all'articolo 1, comma 8, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di reddito vigenti sul suo territorio.

2. Il comune deve trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva, entro i successivi trenta giorni.

3. Per l'anno 1990 la deliberazione di cui al comma 1 può essere adottata entro il 31 dicembre 1989. Se il comune non delibera entro detto termine si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1».

Articolo 3.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Denuncia e versamento dell'imposta*). - 1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 5, apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.

2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello per il versamento.

4. Copia della denuncia e della ricevuta di versamento devono essere esibite a richiesta del sindaco o di suoi delegati.».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il comune può integrare gli avvisi di accertamento di cui al comma 3 per recuperare la maggiore imposta, nonché le relative sanzioni ed interessi, dovuta per effetto della determinazione definitiva del reddito di riferimento, di cui non abbia già tenuto conto in detti avvisi. Gli avvisi integrativi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dalla scadenza dei termini previsti nel presente comma, ovvero dalla data in cui il reddito di riferimento è divenuto definitivo se successiva alla detta scadenza»;

b) nel comma 7, le parole: «Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza:» sono sostituite dalle seguenti: «La notifica della relativa cartella di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza:».

3. Nell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei comuni istituiti successivamente al primo gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1, finchè non è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati».

4. La tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituita con la tabella allegata al presente decreto.

5. Le deliberazioni adottate dai comuni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, non hanno effetto per l'anno 1990 e successivi.

6. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 1 e 2 hanno effetto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, dall'anno 1990.

Articolo 4.

1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è dovuta un'addizionale di sette lire per ogni chilowattora di energia elettrica consumata per qualsiasi uso nelle abitazioni o nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, indipendentemente dalla potenza impegnata e dalla quantità di chilowattora consumati nel mese.

2. Sono escluse dall'addizionale di cui al comma 1 le forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

3. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono all'addizionale di cui al comma 1; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

4. L'addizionale di cui al comma 1 si applica a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dell'energia elettrica dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto, successiva alla predetta data.

5. L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica ed è versata nell'apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio statale per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.

Articolo 5.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 81.679 a lire 85.881 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

2. Sono elevate le aliquote delle imposte di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da lire 41.335 a lire 43.420 per ettolitro alla temperatura di 15° C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 49.500 a lire 52.000 per cento Kg.;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 49.500 a lire 52.000 per cento Kg.;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simili, da lire 49.500 a lire 52.000 per cento Kg.;

3. Le lettere E), punto 1, F) punto 1, G), H), L) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«E) *Benzina e petrolio diverso da quello lampante:*

1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione (l'agevolazione è limitata al prodotto denominato «jet fuel JP4» e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale):

aliquota per ettolitro L. 8.588,10

F) *Oli da gas:*

1) da usare come combustibili:

aliquota per ettolitro 42.301

G) *Oli da gas e oli combustibili speciali:*

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700° C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 3 780 per ettolitro.

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento Kg.:

a) densi	4.500
b) semifluidi	16.415
c) fluidi	18.698
d) fluidissimi	48.377

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg. 4.500

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg. 4.500

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento Kg. 4.500

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi:

aliquota per cento Kg. 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento Kg. 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento Kg. 100

9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

L) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simili:*

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100

M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:*

1) impiegati nella preparazione di «fanghi» per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 3 780 per ettolitro».

4. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a 3.000 Kg., dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a 40 ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e dell'articolo 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

5. L'aliquota normale dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine prevista per la benzina è ridotta nella misura di lire 6.303 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, limitatamente alla benzina la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo, non superi 0,013 g Pb/l.

6. Con decreto del Ministro delle finanze può essere disposto che alla benzina, cui si applica la riduzione di imposta prevista nel comma 5, vengano aggiunte sostanze coloranti o, anche, sostanze traccianti.

7. Il numero 1) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è soppresso.

Articolo 6.

1. L'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è raddoppiata.

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: «1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire centomila o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 100.000».

3. Dopo l'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente: «Art. 2-bis - 1. Locazioni o affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata quando il corrispettivo annuo non supera lire due milioni e cinquecentomila».

4. Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

Articolo 7.

1. L'importo complessivo massimo della vendita dei biglietti delle lotterie locali di cui al numero 1), dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è elevato da lire 15.000.000 a lire 100.000.000; l'ammontare complessivo massimo dei premi delle tombole di cui al numero 2) del predetto articolo 40 è elevato da lire 2.500.000 a lire 25.000.000; il ricavato massimo delle pesche o banchi di beneficenza di cui al numero 3) dello stesso articolo 40 è elevato da lire 15.000.000 a lire 100.000.000.

2. Le manifestazioni di sorte locali previste dall'articolo 40 del regio decreto-legge di cui al comma 1 sono soggette ad una tassa di lotteria del 30 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata.

3. I concorsi a premio di cui all'articolo 44, primo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1, qualunque sia il sistema di assegnazione dei premi, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 30 per cento sul valore della massa premi, con il minimo di lire 1.000.000 se il concorso si effettua in una sola provincia e di lire 3.000.000 se si effettua in due o più province. La stessa disciplina si applica ai concorsi misti aventi caratteristiche di concorso e di operazione a premio.

4. Le operazioni a premio con offerta di premi o regali a coloro che acquistano o vendono una determinata merce o un quantitativo determinato di merci, previste dall'articolo 44, secondo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1, sono soggette ad una tassa proporzionale nella misura del 20 per cento sul valore complessivo dei premi, con un minimo di lire 1.000.000

se sono svolte nel territorio di una sola provincia e di lire 3.000.000 se sono svolte in due o più province. La tassa e i relativi minimi sono ridotti del 50 per cento se i premi sono costituiti da sconti sui prezzi o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato.

5. I premi conferiti mediante le operazioni a premio di cui all'articolo 44, secondo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1, sono soggetti alla ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista per i concorsi a premio dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464, sono triplicati.

7. Sono abrogati gli articoli 45, 47, 49 e 50, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituiti e modificati dalla legge 15 luglio 1950, n. 585, dalla legge 18 febbraio 1963, n. 67, e dalla legge 2 agosto 1982, n. 528. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente articolo.

Articolo 8.

1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4, stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1984.

2. Per le pene pecuniarie in misura fissa per le quali è previsto solamente l'importo massimo edittale, fermo rimanendo l'adeguamento di quest'ultimo ai sensi del comma 1, è stabilito un importo minimo di lire cinquantamila.

3. Le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al n. 7 del titolo secondo della medesima tabella, sono sestuplicate.

4. L'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo unico della legge 5 luglio 1966, n. 518, è sostituito dal seguente:

«Art. 124. 1. Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premio previsti dall'articolo 43 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000.

2. Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 100.000.000.

3. Chi senza concorrere nella organizzazione, vende od espone in vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio, è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.500.000.

4. Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 62 si applica la pena pecuniaria da lire 250.000 a lire 5.000.000; per l'inadempienza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 62 si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000».

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CARLI - CIRINO
POMICINO - GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA DELLE MISURE ANNUE DI BASE DELL'IMPOSTA COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI
(prevista dagli articoli 1 e 3)

(in lire)

SETTORI DI ATTIVITÀ	CLASSI DI SUPERFICIE							Oltre 10.000 mq per ogni 10 000 mq si aggiungono per ciascun settore di attività
	fino a 25 mq	fino a 50 mq	fino a 100 mq	fino a 200 mq	fino a 500 mq	fino a 4 000 mq	fino a 10 000 mq	
I Di agricoltura, foreste, caccia e pesca; di produ- zione di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	135.000	210.000	315.000	480.000	675.000	1.050.000	1.800.000	750.000
II Di produzione di servizi da parte di imprese arti- giane iscritte nel relativo albo	150.000	225.000	345.000	510.000	765.000	1.170.000	1.950.000	750.000
III Industriali	165.000	240.000	390.000	570.000	825.000	1.275.000	2.100.000	750.000
IV Di commercio all'ingros- so, di intermediazione del commercio con deposito; di trasporti e comunica- zioni ..	195.000	285.000	435.000	645.000	915.000	1.380.000	2.250.000	750.000
V Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, car- buranti e lubrificanti; di intermediazione del com- mercio; di bar	210.000	315.000	510.000	780.000	990.000	1.485.000	2.400.000	750.000
VI Di commercio al minuto di articoli tessili ed abbi- gliamento	225.000	345.000	555.000	840.000	1.065.000	1.605.000	2.700.000	750.000
VII Di altro commercio al minuto	255.000	390.000	630.000	930.000	1.140.000	1.725.000	2.850.000	750.000
VIII Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio ed al- tre attività di commercio	270.000	435.000	675.000	1.020.000	1.185.000	1.845.000	3.000.000	750.000
IX Professionali e artistiche; di servizi vari	300.000	510.000	795.000	1.095.000	1.290.000	1.965.000	3.150.000	750.000
X Di credito e servizi finan- ziari; di assicurazioni	315.000	555.000	855.000	1.185.000	1.395.000	2.130.000	3.300.000	750.000